

“CONDIZIONI PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE AD USO CLINICO”

A DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

A.1 il Fornitore dovrà presentare alla Gestione Approvvigionamenti dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza, oltre all’offerta la seguente documentazione:

- a) dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente modulo;
- b) dichiarazione attestante la rispondenza delle apparecchiature alle vigenti direttive CEE e normative tecniche applicabili alla tipologia delle apparecchiature oggetto della fornitura;
- c) dichiarazione attestante la fornitura delle parti di ricambio per un periodo di 10 anni, anche nel caso che l’assistenza venga affidata ad altra ditte;
- d) dichiarazione di garanzia per l’espandibilità del sistema fornito, ovvero la possibilità di fornire accessori e prodotti della stessa linea per almeno 5 anni dalla data del collaudo.
- e) il “*modulo documentazione per la fornitura di apparecchiature ad uso clinico-* (che per comodità sarà chiamato *modulo apparecchiature*), compilato e firmato **per ciascun modello di apparecchiatura facente parte dell’offerta;**
- f) elenco del materiale di consumo (se presente), comprensivo dei codici prodotto. Andrà inoltre specificato se tale materiale é dedicato e/o esclusivo;
- g) elenco degli accessori, comprensivo dei codici prodotto.

A.2 In caso di aggiudicazione della procedura, il Fornitore si impegna ad integrare la documentazione, **entro la data di collaudo** dell’apparecchiatura, con:

- a) manuale d’uso in italiano per ogni singolo apparecchio fornito
- b) manuale d’uso su supporto informatico per il Servizio di Ingegneria Clinica AREU;
- c) licenze d’uso dell’eventuale software fornito per tutto il periodo di vita e/o utilizzo del bene, comprensive delle relative chiavi di accesso (hardware o software) delle applicazioni di configurazione e gestione dell’apparecchiatura.
- d) copia delle schede (checklist) relative alle attività previste nel piano di manutenzione, in conformità con quanto descritto nel manuale tecnico (allegare copia della sezione riguardante le checklist di controllo) e/o dichiarato dal Costruttore;
- e) manuale service, completo di schemi elettrici, elettronici, meccanici degli impianti realizzati con relative certificazioni;

A.3 Qualora la fornitura preveda anche componenti software installati su computer o su calcolatori integrati nelle apparecchiature, si richiede che la configurazione di queste macchine sia concordata con la Struttura Complessa Sistemi Informativi.

B COLLAUDO

B.1 E’ vietato consegnare direttamente alle Strutture apparecchiature che non siano state precedentemente autorizzate dall’Ufficio Competente dell’AREU. E’ altresì fatto divieto attivare apparecchiature senza l’esecuzione del collaudo, così come descritto al punto B.2.

Dopo l’avvenuta autorizzazione da parte dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore si impegna a consegnare le apparecchiature, nei tempi da concordare con il Servizio di Ingegneria Clinica AREU, presso il capannone AREU di Paderno Dugnano.

Dopo la consegna il Fornitore verrà contattato per concordare la data del collaudo dallo stesso Servizio di Ingegneria Clinica AREU.

Da restituire firmato digitalmente per accettazione

- B.2** Il Fornitore si impegna ad eseguire a suo carico le seguenti attività:
- 1) installazione come prevista nel manuale d'uso/tecnico, comprensiva degli allacciamenti agli impianti.
 - 2) L'effettuazione di tutte le verifiche tecniche di prima installazione, come da norme e guide CEI/UNI (sicurezza elettrica, funzionali, prestazionali e di taratura);
 - 3) la formazione del personale individuato da AREU;
 - 4) la compilazione del verbale, riportante l'attività svolta e il nulla osta all'uso dell'apparecchiatura

B.3 Quanto indicato al punto B.2 andrà svolto alla presenza del personale incaricato dall'AREU. In contraddittorio col fornitore verrà effettuato il controllo amministrativo della fornitura, la verifica di tutta la documentazione richiesta e la conformità dell'attività svolta. La procedura aziendale del collaudo si concluderà con la comunicazione dell'esito al Fornitore.

C SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VERIFICHE DI EFFICIENZA E SICUREZZA

C.1 il Fornitore si impegna a garantire, **a proprie spese**, l'efficienza e la sicurezza dell'apparecchiatura, come previsto dal D. Lgs 81/08 e s.m.i, accessori compresi, per tutto il **periodo previsto nel capitolato speciale (5 anni dal collaudo)**, compresa l'effettuazione delle attività sottoscritte nel modulo apparecchiature:

C.2 Le modalità per le richieste di assistenza sono definite in accordo tra il Fornitore e l'AREU, ed indicate nella sezione "*Informazioni sulla Manutenzione*" del *modulo apparecchiature*.

C.3 Tutti gli interventi eseguiti dovranno essere descritti e registrati su *Rapporto di Lavoro* del Fornitore. Tale rapporto andrà controfirmato dal responsabile della Struttura interessata, o suo delegato, a cui dovrà essere consegnata una copia. Sul *Rapporto di Lavoro* dovranno essere riportati i dati identificativi dell'apparecchio e del tecnico manutentore, la tipologia del lavoro eseguito e l'esito delle verifiche/controlli eseguiti.

Il Fornitore prima di ogni attività si impegna a contattare con adeguato preavviso i referenti delle Strutture interessate, per concordare la disponibilità dell'apparecchiatura per gli interventi di manutenzione/controllo/verifica.

D ONERI E PENALI

D.1 Tutti i costi sostenuti per l'esecuzione delle attività contrattuali, nulla escluso, sono a carico del Fornitore.

D.2 La Struttura Gestione Approvvigionamenti potrà formalizzare al Fornitore una penale per:

- a) ritardi nell'esecuzione delle attività contrattuali, commisurata in **300€** (trecento);
- b) disservizio nell'attività sanitaria, commisurata in **200€** (duecento) a prestazione non effettuata.

D.3 Quanto indicato al presente articolo non è da considerarsi valido se sono stati sottoscritti accordi diversi tra le parti (ad es.: capitolato speciale d'appalto, contratti manutenzione, adesione a gara, etc

Da restituire firmato digitalmente per accettazione